



Federazione Italiana Giuoco Calcio

Legg Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA

CENTRALINO: 091.680.84.02

FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: sicilia.lnd.it

e-mail: crLnd.sicilia01@figc.it

Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato Ufficiale n° 395 CSAT 31 del 09 aprile 2019

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., ai sensi dell'art. 38 n° 7, possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti, si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

1) Corte Sportiva di Appello Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it

2) Tribunale Federale Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

APPELLI

La Corte Sportiva di Appello Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall' Avv.to Francesco Giarrusso, dal Dott. Sergio La Commare e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, nella riunione del giorno 09 aprile 2019 ha assunto la seguente decisione.

Procedimento 133/A

A.S.D. MERI' (ME) avverso squalifica per sei gare a carico del calciatore sig. Saia Angelo. Campionato 1^ Categoria, girone "C", gara Meri/Tonnarella del 23/03/2019. C.U. 373 del 27/03/2019.

La A.S.D. Merì con rituale gravame impugna la decisione assunta dal GST come in epigrafe riportata e ne chiede una rideterminazione adducendo a giustificazione del comportamento posto in essere dal proprio tesserato uno stato di particolare stress che lo stesso sta attraversando.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente rileva che il gravame, così come proposto, è inammissibile ai sensi del combinato disposto del comma 2 dell'articolo 36 del C.G.S. in relazione al comma 6 dell'articolo 33 del C.G.S. perché redatto in forma del tutto generica non potendosi ritenere sufficiente un vago riferimento allo stato di stress emotivo che sta attraversando il calciatore in oggetto.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto gravame perché inammissibile. Per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo(e 130,00) non versata.

Procedimento n. 135/A

A.S.D. JUNIOR CATANIA (CT) Avverso assegnazione gara perduta per 0 - 3. Campionato Under 17 Provinciali Girone "A" Gara: A.S.D. Gymnica - Junior Catania del 31.03.2019. C.U. n. 55 del 03.04.2019 Delegazione Provinciale di Catania.

Con rituale e tempestivo gravame l'A.S.D. Junior Catania impugna la decisione assunta dal GST in epigrafe riportata sostenendo, in buona sintesi, che quanto accaduto nel corso della gara sarebbe da addebitare alla consorella che non avrebbe, quale società ospitante, predisposto un adeguato servizio d'ordine il tutto peraltro sarebbe comprovato dalla relazione di servizio redatta da un ispettore della polizia penitenziaria, genitore di un calciatore tesserato per l'odierna reclamante.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto di gara ed il relativo supplemento, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 e 2.1 del C.G.S. fanno piena prova circa i comportamenti posti in essere da tesserati e dal pubblico nel corso di una gara, rileva che al 41' del 2° t., nel corso dei cinque minuti di recupero complessivamente accordati dal DDG, avveniva una rissa che vedeva coinvolti alcuni calciatori di entrambe le società.

Nel medesimo istante, alcuni genitori riconducibili, presumibilmente, ad entrambe le società facevano ingresso sul terreno di gioco attraverso un cancello che metteva in comunicazione la tribuna con il campo i quali si insultavano reciprocamente.

Grazie agli sforzi dei dirigenti di entrambe le squadre veniva riportata la calma in campo riuscendo peraltro a fare rientrare il pubblico sugli spalti per cui il DDG si apprestava a riprendere il gioco per portare a termine l'incontro.

E' a questo punto che riprendevano gli scontri tra i sostenitori di entrambe le società che facevano di nuovo ingresso sul terreno di gioco ragion per cui l'arbitro decideva di sospendere definitivamente l'incontro.

In ragione di quanto sopra non solo va condivisa la decisione del DDG di sospendere la gara ma va condivisa anche la decisione del GST di addebitare la responsabilità di detta sospensione ad entrambe le società. Peraltro la stessa reclamante ammette che *"... i ragazzi in campo iniziavano purtroppo a litigare tra di loro...I genitori, va sottolineato di entrambe le squadre, effettivamente entrano nel terreno di gioco..."*.

Basta tanto perché il gravame debba essere respinto non avendo nessuna valenza probatoria l'allegata relazione di servizio (rectius dichiarazione) allegata in atti.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto gravame.

Per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 62,00) non versata.

Procedimento n. 136/A

A.S.D. PER SCICLI (RG) Avverso squalifica per sei gare a carico del calciatore sig. Enrico Assenza ed avverso squalifica per quattro gare a carico dei calciatori Giovanni Grimaldi e Giuseppe Cannata.

Campionato 1^a Cat. Girone "F" Gara: Per Scicli - Chiaramonte del 30.03.2019.

C.U. n. 386 del 03.04.2019.

Con rituale e tempestivo gravame l'A.S.D. Per Scicli impugna le decisioni assunte dal GST in epigrafe riportate e ne chiede la revoca o quanto meno una rideterminazione in termini più equi sostenendo, in buona sintesi, che per quanto attiene la squalifica a carico del sig. Enrico Assenza questa risulta sproporzionata rispetto al comportamento protestatario dallo stesso posto in essere.

Asserisce altresì che he la squalifica a carico del calciatore Giovanni Grimaldi è ingiusta essendosi questi limitato a separare i contendenti e a calmare gli animi, mentre per quanto attiene, infine, la squalifica irrogata al sig. Giuseppe Cannata questi non avrebbe partecipato ad alcuna rissa essendo stato sostituito prima del termine della gara e aveva già raggiunto gli spogliatoi, per cui il DDG è incorso in uno evidente scambio di persona.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto di gara ed il relativo supplemento, specificatamente richiesto, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. fanno piena prova circa i comportamenti posti in essere da tesserati di una gara, rileva che al 13' del 2° t. è stato espulso il sig. Assenza Enrico (che nell'occorso rivestiva la funzione di capitano) perché protestava nei confronti del DDG proferendogli una frase dall'evidente tenore offensivo. Una volta notificato il provvedimento disciplinare di espulsione il predetto calciatore si faceva incontro all'arbitro con fare minaccioso e con il pugno chiuso nell'intento di aggredirlo proferendo ancora una volta frasi offensive e minacciose nei confronti dell'ufficiale di gara; lo stesso peraltro non riusciva nel proprio intento perché veniva prontamente fermato da alcuni suoi compagni che lo allontanavano e nonostante ciò continuava nelle suo comportamento minaccioso ed offensivo.

Al termine della gara, a seguito di un comportamento violento di un calciatore della Soc. Chiaramonte che in prossimità delle panchine colpiva un calciatore avversario si accendeva una rissa che vedeva coinvolti quasi tutti calciatori di entrambe le società che si colpivano reciprocamente con calci, pugni e violenti schiaffi. Tra questi e per ciò che qui interessa, il DDG individuava il n. 10 Cannata Giuseppe che, nonostante fosse stato sostituito al 47' del 2° t., si trovava al momento dei fatti ancora in prossimità delle panchine ed il sig. Giovanni Grimaldi.

In ragione di quanto sopra il gravame deve essere respinto sia per quanto attiene la squalifica a carico del calciatore Enrico Assenza risultando la sanzione a suo carico

congrua in ragione dei suoi plurimi comportamenti offensivi e minacciosi nei confronti del DDG aggravati dalla sua funzione di capitano (comma 4 dell'art. 73 NOIF) sia per quanto attiene le squalifiche a carico dei calciatori Cannata Giuseppe e Grimaldi Giovanni risultando anche le sanzioni a loro carico congrue e non suscettibili della benchè minima riduzione in relazione ai comportamenti violenti dagli stessi posti in essere al termine della gara.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto gravame e per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Corte Sportiva di Appello Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 09 aprile 2019

IL SEGRETARIO
Maria GATTO

IL PRESIDENTE
Santino LO PRESTI